

Comune di CANTOIRA
Provincia di TORINO

CONTRATTO DI APPALTO
PER LAVORI PUBBLICI A CORPO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1
OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto che ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL MONUMENTO DI CANTOIRA (TO).

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (nel seguito *Codice dei contratti*).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: #DATI-MANCANTI#;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: #DATI-MANCANTI#.

Art. 1.2
AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad **Euro 47.303,86** (diconsi Euro quarantasettemilatrecentotre virgola ottantasei centesimi) di cui **LOTTO A**:

- a) € 45.484,48 per lavori veri e propri;
- b) € 1.819,38 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è da intendersi al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 1.3
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Costituisce parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 2.7 del presente contratto.

Art. 1.4
DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso #DATI-MANCANTI#.

2. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore verranno effettuati mediante #DATI-MANCANTI#.
3. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, si indicano quali soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori: #DATI-MANCANTI#.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT #DATI-MANCANTI#.
5. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore il quale non conduca i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona dotata dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, richiesti per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore resterà responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante dovrà garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. La stazione appaltante potrà esigere l'immediato cambiamento del rappresentante dell'appaltatore, previa comunicazione debitamente motivata.
6. Qualunque eventuale variazione che venga apportata alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, dovrà essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, verrà sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO SECONDO
RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 2.1
TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Art. 2.2
PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso in cui il termine indicato per l'esecuzione delle opere non venga rispettato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze che sono fissate nel programma temporale dei lavori, si applica una penale di euro **47,30** (diconsi euro quarantasette virgola trenta) per ogni giorno di ritardo.

2. La penale si applica anche nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può essere superiore al 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto stesso in pregiudizio dell'appaltatore.

Art. 2.3
SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti del *Codice dei contratti*, è consentita la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori.

2. La sospensione dei lavori perdura per tutto il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno determinato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento affinché dia le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori al fine di provvedere a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori nel caso in cui l'appaltatore voglia far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nel caso in cui i periodi di sospensione siano superiori ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, all'appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori che siano previste dal capitolato speciale d'appalto come strettamente funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità della loro esecuzione, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, con esclusione del comma 4.

Art. 2.4
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri che sono già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli che sono a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Si intendono in ogni caso comprese nei lavori e sono perciò a carico dell'appaltatore le spese relative a:

a) impianto, manutenzione ed illuminazione dei cantieri;

- b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi ed opere provvisori e quanto altro sia necessario per l'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) vie di accesso al cantiere;
- f) messa a disposizione di idoneo locale e delle attrezzature necessarie per la Direzione dei Lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento dei danni causati dall'abbattimento di piante, da depositi o estrazioni di materiali;
- h) custodia e conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in relazione alle caratteristiche delle opere che devono essere eseguite. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferitagli da tutte le imprese che operano nel cantiere, con l'espressa e specifica indicazione delle attribuzioni che il delegato dovrà esercitare, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tali soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri previsti dall'articolo 4.3.

Art. 2.5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura viene effettuata mediante la registrazione delle misure che il personale incaricato abbia rilevate in cantiere, in un apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo viene determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni ed i rilevamenti vengono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora, però, l'appaltatore rifiuti di essere presente alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori effettua le misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci stessi.

5. Per i lavori che devono essere liquidati su fattura e per le prestazioni che devono essere contabilizzate in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. Il prezzo, invece, è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 2.6 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, del *Codice dei contratti*.
3. Al contratto si applica il prezzo chiuso del Codice dei contratti.

Art. 2.7
VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 2.8
PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Non è dovuta alcuna anticipazione se non espressamente richiesta. Il pagamento delle prestazioni di opera avverrà con un unico S.A.L. corrispondente al finale.

Art. 2.9
RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 2.10
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo con il decorso di due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio della stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre il suddetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo il disposto di cui all'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore è responsabile della difformità e dei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché vengano denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo acquisti carattere definitivo, con il decorso di due anni dalla sua emissione.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non si addivenga all'approvazione, espressa o tacita, degli atti di collaudo. La stazione appaltante conserva, comunque, la facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 2.11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto con lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o inadempimento della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento alle norme di legge relative alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza che sussista giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori di portata tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, senza che sussista giustificato motivo;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore deve sempre risarcire i danni che siano al lui imputabili.

Art. 2.12
CONTROVERSIE

1. Nel caso in cui, nei documenti contabili siano iscritte riserve, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve nominare la commissione di cui all'articolo del *Codice dei contratti* che acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi del *Codice dei contratti*.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.

TITOLO TERZO
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 3.1

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data #DATI-MANCANTI# numero #DATI-MANCANTI#.

Art. 3.2

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta si verifichino cambiamenti delle condizioni del cantiere oppure dei processi lavorativi utilizzati.
4. Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, previa la sua formale costituzione in mora, sono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni e le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

Art. 3.3

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. In virtù del combinato disposto del decreto legislativo n. 490/1994 e del D.P.R. n. 252/98, si prende atto che in relazione all'appaltatore non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 575/65, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del

D.P.R. n. 252/1998, rilasciata in data #DATI-MANCANTI# al numero #DATI-MANCANTI# dalla CCIAA di #DATI-MANCANTI#, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

2. L'appaltatore fornisce dichiarazione di non essere sottoposto alle sanzioni dell'interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né dell'interruzione dell'attività, anche temporanea, in base alle previsioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

Art. 3.4 SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto.

Art. 3.5 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante #DATI-MANCANTI# per l'importo di euro #DATI-MANCANTI#.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere efficacia e viene svincolata automaticamente al momento dell'emissione del certificato di #DATI-MANCANTI#.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Si applica la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 3.6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'articolo del *Codice dei contratti* e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore è responsabile dei danni causati a persone e cose, sia da parte dei dipendenti che dai materiali di sua proprietà, sia di quelli che dovesse cagionare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tal fine un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di #DATI-MANCANTI#, con polizza numero #DATI-MANCANTI# in data #DATI-MANCANTI# rilasciata dalla #DATI-MANCANTI#, relativa a:
 - a) danni di esecuzione per un massimale di euro #DATI-MANCANTI# ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b) responsabilità civile terzi per un massimale di euro #DATI-MANCANTI#.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 123/2004.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.1
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 1.3 e 1.4 del presente contratto;
 - i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
 - il cronoprogramma.

Art. 4.2
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Art. 4.3
SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.